MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1951, N. 1128, SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

Art. 1

Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni

Il testo del primo comma dell'art. 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. "Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto". Il testo dell'art. 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "E' vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio. "Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della, presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici. "Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico. "L'ufficio unico e' competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari. "L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio. "Nelle sedi indicate nel secondo comma, il presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale provvede alla assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza, alle udienze. "L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario. "Il capo dell'ufficio giudiziario puo' disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio". Il testo dell'art. 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e sostituito dal seguente: "Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario

compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti".

Versione in vigore dal 1 febbraio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Estremi	Legge 19 dicembre 1956, n. 1442
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-18-ottobre-1951-n-1128-sull-ordinamento/art-1-servizi-delle-notificazioni-e-delle-esecuzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it